

Comune di Annone Veneto
Città Metropolitana di Venezia

Zanet  **Scorzon**

STUDIO DI INGEGNERIA

Via Prati Guori, 35 - 30026 Portogruaro (VE) - P.IVA 03582700278

Tel. +39-0421-72533 - mail: studio@zanetscorzon.it

**Progetto per la realizzazione di un edificio polivalente funzionale
alla cucina scolastica di Annone Veneto**

PROGETTO ESECUTIVO

Tav. E.15A

**Capitolato speciale d'appalto
Parte I-Disposizioni amministrative**

Committente

Comune di Annone Veneto
Piazza Vittorio Veneto, 1
30020 – Annone Veneto (VE)

Ubicazione:

Piazzale del Donatore
Comune di Annone Veneto (VE)

IL TECNICO:

Dott. Ing. Alessandro Scorzon

Portogruaro Ottobre 2020

TAV. E.15A

INDICE

I PARTE I – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO	4
1.1 TITOLO I – DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI.....	4
1.2 CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
1.2.1 Art. 1. Oggetto dell'appalto.....	4
1.2.2 Art. 2. Ammontare dell'appalto.....	5
1.2.3 Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto.....	5
1.2.4 Art. 4. Categoria prevalente, Categorie scorporabili e subappaltabili.....	6
1.2.5 Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili e incidenza della manodopera.....	7
1.3 CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	8
1.3.1 Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	8
1.3.2 Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto.....	8
1.3.3 Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto – Conoscenza delle condizioni e del luogo in cui saranno eseguiti i lavori.....	10
1.3.4 Art. 9. Fallimento dell'appaltatore.....	11
1.3.5 Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	11
1.3.6 Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	13
1.3.7 Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini.....	13
1.3.8 Art. 13 – Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo.....	13
1.4 CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	14
1.4.1 Art. 14. Consegna e inizio dei lavori.....	14
1.4.2 Art. 15. Termini per l'ultimazione dei lavori.....	14
1.4.3 Art. 16. Sospensioni e Proroghe.....	15
1.4.4 Art. 17. Penali in caso di ritardo.....	15
1.4.5 Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.....	16
1.4.6 Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	17
1.4.7 Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	18
1.5 CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	18
1.5.1 Art. 21. Lavori a corpo.....	18
1.5.1 Art. 22. Lavori a misura.....	19
1.5.2 Art. 23. Eventuali lavori in economia.....	20
1.5.3 Art. 24. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	20
1.6 CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA.....	20
1.6.1 Art. 25. Anticipazione.....	20
1.6.2 Art. 26. Pagamenti in acconto.....	21
1.6.3 Art. 27. Pagamenti a saldo.....	22
1.6.4 Art. 28. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	23
1.6.5 Art. 29. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.....	23
1.6.6 Art. 30. Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	24
1.7 CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE.....	24
1.7.1 Art. 31. Cauzione provvisoria.....	24
1.7.2 Art. 32. Cauzione definitiva e copertura assicurative.....	24
1.8 CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	27
1.8.1 Art. 33. Variazioni dei lavori – Varianti per errori od omissioni progettuali - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	27
1.9 CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	28
1.9.1 Art. 34. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	28
1.9.2 Art. 35. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere.....	30
1.9.3 Art. 36. Piano di sicurezza e di coordinamento.....	31
1.9.4 Art. 37. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.....	31
1.9.5 Art. 38. Piano operativo di sicurezza.....	31
1.9.6 Art. 39. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	32
1.10 CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	33
1.10.1 Art. 40. Subappalto e cottimi.....	33
1.10.2 Art. 41. Responsabilità in materia di subappalto e cottimo.....	34
1.10.3 Art. 42. Pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti – Ritardi o inadempienze.....	35
1.11 CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	36
1.11.1 Art. 43. Riserve – Controversie - Accordo bonario – Foro competente.....	36

1.11.2 Art. 44. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	37
1.11.3 Art. 45. Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa - Esecuzione in danno dei lavori	38
1.11.4 Art. 46. Recesso del contratto e valutazione del decimo	42
1.12 CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	42
1.12.1 Art. 47. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	42
1.12.2 Art. 48. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	43
1.12.3 Art. 49. Presa in consegna anticipata	44
1.13 CAPO 12. NORME FINALI	44
1.13.1 Art. 50. Spese Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	44
1.13.2 Art. 51. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	50
1.13.3 Art. 52. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	51
1.13.4 Art. 53. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	51
1.13.5 Art. 54. Terre e rocce da scavo	52
1.13.6 Art. 55. Custodia del cantiere	52
1.13.7 Art. 56. Cartello di cantiere	53
1.13.8 Art. 57 – Danni cagionati da forza maggiore	53
1.13.9 Art. 58 – Sinistri alle persone e danni alle proprietà	54
1.13.10 Art. 59 – Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione	54
1.13.11 Art. 60– Trattamento normativo e retributivo dei lavoratori	55
1.13.12 Art. 61 – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori	57
1.13.13 Art. 62 – Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.	57
1.13.14 Art. 63 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa	57
1.14 TABELLA «A»	59
1.15 TABELLA «B»	59
1.16 TABELLA «C»	60
1.17 TABELLA D – CARTELLO DI CANTIERE	61
1.18 TABELLA “E”	62
COSTI DELLA SICUREZZA (SPECIALI)	62
1.19 “SCHEMA DI CONTRATTO”	63
1.20 ALLEGATO A - INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE.	65

1 PARTE I – definizione tecnica ed economica dell'appalto

1.1 TITOLO I – DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI

1.2 CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1.2.1 Art. 1. Oggetto dell'appalto

L'oggetto della presente relazione, nella realizzazione di un edificio polivalente funzionale alla cucina scolastica di Annone Veneto.

La sala polivalente è caratterizzata da una pianta trapezoidale inscrivibile in un rettangolo di dimensioni di 14.00x21.50m circa ed altezza massima di 6.20m al colmo, presenta una copertura a due falde con una pendenza di circa 24% ideale per la posa di una copertura metallica a pannelli termoisolati; il lato Sud della nuova sala andrà in aderenza al fabbricato esistente ad uso cucina.

La scelta tipologica è sotto il profilo della componente "funzionale" organizzato, dal punto di vista volumetrico, in un'unica stanza. La soluzione progettuale sotto il profilo "tecnologico/strutturale", in relazione agli elementi costruttivi costituenti l'edificio, mette in primo piano la sostenibilità dell'intervento in termini di fattibilità, velocità di esecuzione e costi optando per una struttura è interamente prefabbricata in metallo con tempi di esecuzione decisamente inferiori rispetto a soluzioni più tradizionali. Quest'ultimo fatto permette di dare un risposta positiva in termini anche di costi complessivi e di numero di imprese necessarie nel processo produttivo con un ulteriore miglioramento sulla gestione del cantiere e della sicurezza in generale.

Sotto il profilo "linguistico" si è pensato ad un edificio a "capanna" a due falde simmetriche la cui simmetria è però nascosta in facciata da pareti aventi una geometria asimmetrica con lati di inclinazioni diverse a formare dei setti verticali principali sui quali posa la copertura.

I tre setti risultano in corrispondenza delle capriate metalliche sorrette da pilastri e le estremità dei setti mascherano i pluviali per la raccolta delle acque meteoriche. Le vele di facciata uniscono i tre setti formando, di fatto, delle sporgenze a protezione delle aperture poste a nord e a sud dell'edificio.

Lo scheletro metallico poi verrà rivestito interamente da pannelli sandwich termoisolati dello spessore da cm 10 in parete e cm 12 in copertura. La posa prevista per le pareti è orizzontale in modo da creare un effetto rigato per richiamare la vicina struttura realizzata a due corsi bicolore. Il colore di facciata proposto per le pareti verticali è color "rosso" (tipo RAL 3000) e per la copertura color "bianco grigio" (tipo RAL 9002) da verificare in fase di scelta della ditta fornitrice.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli e degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____

Il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: _____

1.2.2 Art. 2. Ammontare dell'appalto

L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito come segue:

	<i>Importi in Euro</i>	<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	<i>Colonna a + b)</i>
		Importo lavorazioni e forniture	Costi della sicurezza	TOTALE LAVORI IN APPALTO
1	A misura	245.483,13	6.926,98	252.410,11
2	A corpo	38.026,41	1.073,02	39.099,43
3	In economia	/	/	/
	IMPORTI TOTALI	283.509,54	8.000,00	291.509,54

L'importo contrattuale corrisponde all'importo delle lavorazioni e forniture di cui alla riga 1+2, risultante dall'offerta dell'aggiudicatario, aumentato dell'importo dei costi della sicurezza, definito alla colonna b), non oggetto di contrattazione ai sensi dell'articolo 26, comma 5 D.Lgs. 81/08.

L'importo dell'appalto è stato determinato adottando ove aggiornati i prezzi unitari di cui al prezzario della Regione Friuli Venezia Giulia in vigore. Per le voci per la quali il suddetto prezzario risultava deficitario o non aggiornato, si è fatto riferimento a specifiche indagini di mercato.

1.2.3 Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto, in forma elettronica, è stipulato "a corpo e a misura".

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all'articolo 2, riga 1), previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.

L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all'articolo 2, riga 2), come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Per i lavori di cui all'articolo 2, , riga 1), previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».

Per la parte di lavoro di cui all'articolo 2, , riga 2), prevista a corpo negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi del punto 4 dell'allegato XV del D. lgs. 81/2008 per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Quelli stimati a corpo restano fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità, fermi restando i limiti e le ipotesi di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.

Si precisa comunque che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

1.2.4 Art. 4. Categoria prevalente, Categorie scorporabili e subappaltabili

I lavori rientrano nella categoria prevalente “**OS18-A**” “**COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO**”, **classifica I** (livello di importo fino a 258.000,00 €) ai sensi dell'art. 61, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, importo € 283.509,54 di cui €8.000,00 di oneri per la sicurezza.

N.	TIPOLOGIA	CATEGORIA DI OG O OS	CLASSIFICATO	IMPORTO OPERE	IMPORTO ONERI SICUREZZA	IMPORTO COMPLESSIVO DI GARA	%	QUALIF. OBLIG.
	(art.108, Reg. Gen)	(art.61, c.3, Reg. Gen)	(art.61, c.3, DPR)	(€)	(€)	(€)		(art.12, c.2, L.80/14)
1)	PREVALENTE	OS18-A COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	1	170.990,78	4.824,97	175.815,75	60,31%	SI
		TOTALE CATEGORIA PREVALENTE		170.990,78	4.824,97	175.815,75	60,31%	
2)	SCORP./SUBAPP.	OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	1	92.374,71	2.606,61	94.981,32	32,58%	SI
4)	SCORP./SUBAPP.	OS30 IMPIANTI ELETTRICI	1	20.144,05	568,42	20.712,47	7,11%	SI
		TOTALE CATEGORIE SPECIALIZZATE E SUPERSPECIALISTICHE		112.518,76	3.175,03	115.693,79	39,69%	
		TOTALE OPERE		283.509,54	8.000,00	291.509,54	100,00%	

Ai sensi dell'art. 105, commi 2 e 5, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e come da modifica del Decreto 32/2019 (c.d. sbocca cantieri) le opere del presente contratto sono subappaltabili nella misura del 40% ad imprese in possesso dei necessari requisiti ai sensi della Parte II, Titolo III, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Considerati gli importi di cui sopra, nonché le caratteristiche delle opere da eseguirsi, si definiscono le seguenti categorie ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010:

a) Categoria prevalente:

- categoria "OS18-A", importo € 175.815,75 (oneri per la sicurezza inclusi), classifica I, ai sensi art. 61, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

b) Parti di lavoro diverse dalla prevalente, di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto:

- categoria "OG1", importo € 94.981,32 (oneri per la sicurezza inclusi), classifica I, ai sensi art. 61, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Tali parti di lavoro sono, a scelta dell'Appaltatore, subappaltabili o eseguibili a cottimo, con i limiti dettati dall'articolo 105, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. Possono essere realizzate dall'Appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, i lavori in parola dovranno essere realizzati dall'impresa del raggruppamento in possesso dei requisiti necessari.

c) Parti di lavoro scorporabili, diverse dalla prevalente, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11 del D.L. n. 50 del 18/04/16:

-- categoria "OS30", importo € 20.712,47 (oneri per la sicurezza inclusi), classifica I, ai sensi art. 61, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell'Appaltatore, subappaltabili o eseguibili a cottimo, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale d'appalto. Possono essere realizzate dall'Appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, i lavori in parola dovranno essere realizzati dall'impresa del raggruppamento in possesso dei requisiti necessari.

Qualora l'appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per una o più delle predette categorie deve obbligatoriamente subappaltare i relativi lavori ad impresa in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria.

Per la qualificazione le ditte devono possedere i requisiti di carattere generale previsti dalla vigente normativa ed essere qualificate ai sensi della Parte II, Titolo III, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

1.2.5 Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili e incidenza della manodopera

I gruppi di lavorazioni omogenee (Parti di lavorazioni omogenee – Categorie contabili ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera) di cui all'art. 43, comma 7 del Regolamento Generale, sono indicati nella tabella «B», allegata al presente capitolato, quale parte integrale e sostanziale.

Ai fini della disciplina delle eventuali varianti e degli interventi disposti dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 31 del presente capitolato, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei e definiti come esposto nel precedente comma.

La percentuale media di incidenza della manodopera sull'opera complessiva è del 39,00 %, pari all'importo di € 110.568,72 (in lettere euro centodiecimilacinquecentosesantaotto/72).

1.3 CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

1.3.1 Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Nel caso di contrasto, tra le norme del presente capitolato speciale d'appalto e quelle del Capitolato Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

1.3.2 Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- il Capitolato speciale d'appalto – Parte Tecnica;
- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- la lista delle categorie e delle lavorazioni ("lista")
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

- il piano operativo di sicurezza di all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.Lgs. n. 207/2010;
- le polizze di garanzia di cui agli articoli 30e 31;
- gli eventuali elaborati giustificati dalla richiesta dei chiarimenti in sede di verifica dell'anomalia;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti;
- il D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile;
- il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;

Osservanza delle disposizioni normative

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici. In particolare, oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è soggetto all'osservanza delle seguenti norme:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 aggiornato con legge 27 dicembre 2017 n. 205. *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e successive modifiche ed integrazioni;
- D.M. 7 marzo 2018 n 49 linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecutivo;
- D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e successive modifiche ed integrazioni *“Capitolato Generale”*, limitatamente agli articoli ancora in vigore;
- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Regolamento) e successive modifiche ed integrazioni, per le sole parti attualmente in vigore;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e s.m.i. (D.Lgs. 81/2008), aggiornato con il D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.;
- Testo unico per l'edilizia DPR 380/2001 s.m.i.;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.;
- Legge 13 agosto, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* (L. 136/2010)
- Norme Tecniche per le Costruzioni DM 17/01/2018
- L. n.1086 del 05.11.1971;
- D.P.R. 285/90: regolamento di polizia mortuaria;
- Circ. Min. San. 24 del 24.06.1993: circolare esplicativa del regolamento di polizia mortuaria;
- D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale)
- leggi antimafia vigenti;
- tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni; dalle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia;
- L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.

1.3.3 Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto – Conoscenza delle condizioni e del luogo in cui saranno eseguiti i lavori

Nella fase di elaborazione dell'offerta l'impresa offerente dovrà assumere anche mediante sopralluoghi, tutti quegli elementi di conoscenza delle condizioni, generali e locali, di svolgimento e di onerosità dei lavori che potessero avere influenza sulla formulazione del prezzo complessivamente offerto.

L'impresa dovrà tenere particolare conto delle prescrizioni temporali contenute nel cronoprogramma di progetto e allegato al PSC relativamente alle lavorazioni che dovranno essere eseguite.

In particolare l'impresa dovrà aver eseguito almeno un sopralluogo, giudicato da essa necessario e sufficiente per rendersi pienamente edotta dei seguenti elementi:

- a) della natura dei luoghi dove dovranno essere realizzati i lavori, delle difficoltà di esecuzione e delle condizioni locali di cantiere;
- b) delle clausole del presente capitolato speciale d'appalto, degli allegati e degli elaborati di progetto, considerate tutte le condizioni tecniche ed amministrative contenute negli stessi, senza nessuna riserva;
- c) della presenza di opere "esistenti" con necessità di eventuali completamenti, modifiche o altro che, comunque, non dovranno richiedere altre spese, per l'Amministrazione, per la completa realizzazione del progetto
- d) del fatto che trattasi di lavori da eseguirsi su aree con preesistenza di manufatti e servizi;
- e) del fatto che quanto sopra potrà comportare oneri per lavorazioni in orario straordinario o notturno, per impiego contemporaneo di più squadre di operai e dei relativi mezzi d'opera, per discontinuità nell'esecuzione dei lavori, per orario di lavoro parziale o interrotto, spostamento di operai e mezzi, per tutti i mezzi o accorgimenti che sarà necessario adottare per garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte entro il tempo prefissato e per tutelare la sicurezza delle persone ed il regolare svolgimento delle funzioni lavorative;
- f) del fatto di dover provvedere all'esecuzione delle opere e delle assistenze murarie, previste nel progetto, necessarie per l'esecuzione ed il completamento dei lavori. Con la presentazione dell'offerta e la dichiarazione di accettazione del presente capitolato e della documentazione di gara si darà per acquisito che l'impresa abbia determinato l'offerta tenendo debito conto, nelle proprie valutazioni, di tutti gli oneri derivanti da quanto sopra.

Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell'offerta, l'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore non escluse da altre norme del presente Capitolato.

È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione, senza espressa autorizzazione della stessa.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di

offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con esclusione espressa della apposizione di riserve e/o eccezioni relative ad aspetti menzionati al presente comma.

1.3.4 Art. 9. Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

1.3.5 Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 2, 3, 4, 6 del Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore deve eleggere domicilio, come previsto ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, che non conduce i lavori personalmente, ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo la persona, fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione dei lavori, autorizzata all'assunzione di mano d'opera, all'acquisto di materiali, alla predisposizione dei mezzi di trasporto, all'esecuzione dei lavori, alla firma della contabilità, che potrà coincidere con il Direttore tecnico del cantiere, il qual dovrà essere un tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire e all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori in appalto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri.

L'appaltatore risponde dell'idoneità del direttore di cantiere ed in generale di tutto il personale addetto ai medesimi.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di cantiere.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (insubordinazione, incapacità o grave negligenza ecc.) segnalati dal Direttore dei Lavori, l'amministrazione, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante e del personale, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante

Prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l'appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.

Ogni variazione relativa al domicilio dell'Appaltatore e alla cessazione dall'incarico delle persone autorizzate a quietanzare e a riscuotere, del rappresentante dell'appaltatore e del direttore tecnico, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione ed ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato con rappresentanza.

L'appaltatore garantisce la piena osservanza delle norme ed obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa provinciali, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencati nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Per garantire la regolarità ed il buon andamento dei lavori il RUP e/o il Direttore Lavori impartiscono disposizioni e istruzioni mediante ordini di servizio di cui al punto 3.1 della Parte IV – Attività di controllo delle Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emanate o emanande dall'ANAC aventi ad oggetto *“Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto”*.

1.3.6 Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018).

1.3.7 Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

1.3.8 Art. 13 – Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo

I prezzi dell'elenco, di cui all'articolo 41 del Regolamento, sono dedotti dai prezziari dei lavori pubblici d'interesse regionale o dai listini correnti nell'area interessata.

I costi della sicurezza, stimati ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08, sono contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento e, comunque, i prezzi di elenco delle misure di sicurezza sono distinti da quelli delle lavorazioni e forniture.

Tutti i costi della sicurezza, sia i costi della sicurezza speciali, elencati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (articolo 100 D.Lgs. 81/2008), sia i costi di sicurezza di legge non possono essere soggetti a ribasso d'asta.

I costi della sicurezza speciali elencati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (articolo 100 D.Lgs. 81/2008) sono stimati pari ad € 8.000,00.

I costi della sicurezza intrinseci di legge sono compresi nei prezzi unitari, per le tipologie di 'categoria' di lavorazione.

1.4 CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

1.4.1 Art. 14. Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

1.4.2 Art. 15. Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori previsto nel progetto è fissato in giorni **120 (centoventi) naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d'ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza di quanto previsto nel cronoprogramma dei lavori ed al successivo art. 18 (Programma esecutivo).

Con una periodicità di **30 giorni naturali e consecutivi**; verrà eseguita da parte del direttore dei lavori una verifica sul programma dei lavori di contratto, con stesura di relativo verbale. I ritardi eccedenti i 7gg tale data, se non recuperati entro la successiva data di verifica, avranno applicata la penale pecuniaria di cui ai successivi punti e già prevista per i ritardi di cui al successivo art. 17.

Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Nel calcolo del tempo contrattuale dei lavori si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Tali periodi di andamento stagionale sfavorevole che si verificano nel corso dei lavori non legittimano pertanto l'impresa alla richiesta di sospensioni o risarcimento del danno.

1.4.3 Art. 16. Sospensioni e Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori, la direzione lavori potrà sospendere totalmente o parzialmente i lavori nei casi e con le modalità di cui all' articolo 107 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e all'articolo 10 del DM del 7 marzo 2018 n. 49.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. Per le proroghe si applica l'art. 107, comma 5, del Codice dei Contratti.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture estranee al contratto, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

1.4.4 Art. 17. Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio effettivo dei lavori indicata all'art. 14 del presente Capitolato;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- d) nel rispetto dei termini verificati in occasione delle verifiche periodiche.
- e) nel rispetto delle norme di sicurezza e nei periodi di sospensioni imposte dal Coordinatore per la sicurezza o dal DLL. per mancata o ritardata applicazione delle norme di sicurezza.
- f) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), si applica sull'importo contrattuale complessivo dei lavori; le penali del comma 2 lettere b) e d) sono applicate all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale del comma 2 lettera c) è applicata ai lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati dalla direzione lavori.

La penale di cui al comma 1 non può superare complessivamente il dieci per cento dell'importo contrattuale; è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

Le penali irrogate, ai sensi del comma 2, lettere a) b) e d) sono disapplicate e – se già addebitate – sono restituite, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'art. 18.

Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa situazione di ritardo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi, fra cui ad esempio il danno derivante dal mancato utilizzo dell'opera di cui trattasi.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la presentazione dell'eseguito previsto all'articolo 49, comma 8, del presente capitolato, per ogni giorno naturale di ritardo il responsabile del procedimento, sentito l'organo di collaudo, applica una penale pecuniaria pari ad euro 100,00 (Euro cento) che verrà aumentata a euro 200 (Euro duecento) dal sedicesimo giorno e sarà applicata con deduzione dall'importo della rata a saldo in sede di collaudo finale.

In caso di ultimazione anticipata dei lavori non è previsto alcun premio di accelerazione.

1.4.5 Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

L'Appaltatore, entro 10 giorni dalla stipula del contratto e comunque con congruo anticipo prima dell'inizio lavori, presenterà all'Amministrazione un proprio programma esecutivo dei lavori, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del Regolamento - anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1 del Regolamento - nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È fatto obbligo all'appaltatore di recepire nel suo programma esecutivo, che il cimitero rimane aperto durante le lavorazioni e può interferire come indicato negli elaborati e nei documenti di progetto qualunque sia la data effettiva di inizio lavori senza che per ciò nulla sia dovuto. Tale programma dei lavori dovrà essere approvato dalla direzione dei lavori mediante visto apposito da apporre entro 10 giorni dalla consegna dello stesso. Qualora in cronoprogramma non venga approvato, vige quello di contatto o comunque l'ultimo approvato.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio ogni volta ciò risulti necessario alla miglior esecuzione dei lavori in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Amministrazione;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, sui siti e sulle aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Amministrazione;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere o del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza , eventualmente integrato ed aggiornato.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 11 del Regolamento, in caso di sospensione o di ritardo dei lavori resta fermo lo sviluppo esecutivo previsto dal cronoprogramma del progetto esecutivo.

Per la durata giornaliera dei lavori si applica l'articolo 27 del Capitolato Generale, in particolare, salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali o in giorni particolari, anche festivi, o durante il fermo della scuola per particolari necessità di sicurezza, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

1.4.6 Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in

caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione, se esso appaltante non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 16, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 17, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 20.

1.4.7 Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

La materia della risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

1.5 CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1.5.1 Art. 21. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, sono liquidati per la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del D.P.R. n. 207/2010 per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni, verifiche o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore

dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:

- a) impianti termomeccanici;
- b) impianti elettrici;
- c) parti strutturali.

1.5.1 Art. 22. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi contrattuali offerti in sede di gara.

Gli oneri per la sicurezza, sono liquidati per la quota parte proporzionale a quanto eseguito;

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:

- a) impianti termomeccanici;
- b) impianti elettrici;
- c) parti strutturali.

1.5.2 Art. 23. Eventuali lavori in economia

Qualora in corso d'opera si dovessero eseguire delle lavorazioni e forniture in economia e quindi non contemplate nel contratto, le stesse non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari contrattuali di elenco per l'importo delle somministrazioni.

Nel caso sia necessaria la formazione di nuovi prezzi, si procede determinandoli in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, con successiva approvazione dal responsabile del procedimento. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

La liquidazione è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte ad economia, ricavando dalle apposite liste settimanali l'importo delle somministrazioni.

1.5.3 Art. 24. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 25, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

1.6 CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

1.6.1 Art. 25. Anticipazione

Verrà riconosciuta l'anticipazione del prezzo nella misura e con le modalità previste dall'art. 35, c. 18 del Dlgs 50/2016.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione in garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Tale garanzia dovrà essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del DLgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

1.6.2 Art. 26. Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungono: un importo pari ad **€ 95.000,00 (euro novantacinquemila)**.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori, da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa edile non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'emissione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

Ogni qualvolta che i lavori eseguiti raggiungano l'importo minimo previsto per il pagamento della rata di acconto, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, trasmettendoli tempestivamente al responsabile del procedimento il quale emette, previa verifica degli adempimenti obbligatori di legge, e trasmette all'Amministrazione, entro 30 giorni, il corrispondente certificato di pagamento che deve recare la dicitura: "Lavori a tutto il" con l'indicazione della data.

L'Amministrazione provvede al pagamento del certificato di pagamento entro 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento, mediante redazione dell'apposito mandato e comunque subordinatamente alla positiva verifica della documentazione che condiziona il pagamento (regolare DURC dell'impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti).

I termini per l'emissione certificato di pagamento sono interrotti dalla richiesta scritta dell'amministrazione committente dei certificati di regolarità contributiva (DURC) alla presentazione della stessa. In ogni caso detta interruzione non può superare i 30 giorni.

Qualora, si siano accertate inadempienze contributive da parte dei soggetti impiegati nell'esecuzione del presente contratto, l'Amministrazione provvederà conformemente a quanto stabilito nei successivi commi da 8 a 11, e ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo articolo 30.

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti alla Cassa edile, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto, la stazione appaltante ne ordina per iscritto il pagamento entro 15 giorni all'appaltatore.

Se l'appaltatore non osserva il termine di cui al precedente comma 8, l'amministrazione committente paga d'ufficio le retribuzioni arretrate, i versamenti alla Cassa edile, i contributi previdenziali e dei premi assicurativi scaduti, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto, con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri già concessi a favore di altri creditori.

Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti del dell'appaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui certificati di pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.

Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti del subappaltatore, verrà effettuata dal direttore dei lavori una trattenuta sui certificati di pagamento fino al 20% dell'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.

È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione solo nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 12, in presenza di un contratto di subappalto autorizzato, il pagamento degli acconti, ed il relativo pagamento diretto dei subappaltatori, è condizionato alla presentazione al direttore dei lavori, della fattura dell'appaltatore e delle copie semplici delle fatture dei subappaltatori intestati all'appaltatore. Qualora l'appaltatore non trasmetta le copie delle fatture dei subappaltatori che hanno eseguito lavorazioni nell'ambito dello stato di avanzamento lavori oggetto del pagamento, l'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell'appaltatore. Rimane impregiudicato il recupero dell'anticipazione dell'articolo 24.

La ritardata emissione del titolo di spesa delle somme dovute oltre il 75° giorno dal raggiungimento dell'importo previsto per pagamenti in acconto comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'articolo 4 comma 1 del Dlgs. 231/2002 - così come modificato dal d.lgs. 192/2012.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, prescindendo dall'importo stabilito al comma 1, con le stesse modalità e termini previsti al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 2.

A lavori ultimati, il direttore dei lavori, nei tempi previsti al precedente comma 4, fatte salve cause a lui non imputabili, emette e trasmette all'Amministrazione lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale ed il responsabile del procedimento emette, previa verifica degli adempimenti obbligatori e trasmette, entro i successivi 45 giorni, il relativo certificato di pagamento, con le modalità di cui al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 2, prescindendo dall'importo stabilito al comma 1.

Il direttore dei lavori contabilizza e liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza in base allo stato di avanzamento.

1.6.3 Art. 27. Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori e la relativa relazione sono redatti dal direttore dei lavori entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con il certificato di ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 46, col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 4 e alle condizioni di cui al comma 5.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, entro un termine non superiore a 30 giorni dalla presentazione allo stesso, se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102, comma 4, del Dlgs 50/2016.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25 comma 2 e all'art. 59 comma 16 del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro i successivi 30 giorni (termine per la verifica preordinata al pagamento ai sensi dell'art. 4, c. 4 del DLgs. n. 231/2002, come modificato dal DLgs. n. 192/2012) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, previa costituzione e presentazione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, come previsto dall'art. 103, comma 6, del Dlgs 50/2016, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al D.M. 12/03/2004, n.123 e successive modifiche ed integrazioni.

Il pagamento della rata a saldo è subordinato all'acquisizione da parte dell'Amministrazione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori/cottimisti, si rinvia a riguardo a quanto disposto dall'art. 59 del presente capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

1.6.4 Art. 28. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro i termini di cui al precedente articolo 25, per causa imputabile all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi così come determinati dal DLgs. 231/2002 così come modificato dal DLgs. 192/2012;

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'articolo 26, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute spettano all'Appaltatore gli interessi così come determinati dal DLgs. 231/2002 così come modificato dal DLgs. 192/2012

Gli interessi legali e di mora così come sopra determinati, sono comprensivi del maggior danno subito dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 1224 del c.c.. L'Appaltatore non potrà vantare alcuna ulteriore pretesa per aver subito un danno maggiore rispetto agli interessi liquidati.

In caso di ritardo nei pagamenti delle rate in acconto e saldo non trova applicazione quanto disposto dall'art. 1194 del c.c. ovvero il pagamento fatto in conto capitale ed interessi sarà imputato prima al capitale.

1.6.5 Art. 29. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Nei prezzi unitari si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari che l'appaltatore è obbligato a sostenere per dare perfettamente compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, e collocato in opera ed al posto previsto, ciò a cui si riferisce ciascun prezzo, per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori, rimanendo convenuto contrattualmente essere tutto compreso, senza eccezione, compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lettera a) quarto periodo del Dlgs 50/2016.

1.6.6 Art. 30. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto secondo le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13.

Con riguardo alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione fusione e scissione dell'Appaltatore si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

1.7 CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

1.7.1 Art. 31. Cauzione provvisoria

In materia di costituzione della garanzia provvisoria da presentare per la partecipazione alla procedura di gara trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.L. nr.76 del 16/07/2020.

1.7.2 Art. 32. Cauzione definitiva e copertura assicurativa

Come previsto dall'articolo 103 del D.Lgs.50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%

L'importo della cauzione definitiva è ridotto secondo le percentuali ed alle condizioni dei contratti di lavori di cui all'art. 93, comma 7 del DLgs. 50/2016. In particolare è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari o GEIE di tipo orizzontale la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualità (Determinazione dell'Autorità di Vigilanza LL.PP. n. 44/2000 del 27.09.2000).

Nel caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n 50/2016, la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se il concorrente possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

La cauzione definitiva è da costituire sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del DLgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del DLgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del

codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione di cui al comma 1 è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2. approvato con D.M. 19/01/2018, n.31. Possono essere presentate le sole schede tecniche 1.2 di cui al citato schema di polizza tipo 1.2, allegate al D.M. 19/01/2018, n.31, debitamente compilate, integrate e sottoscritte dalle parti contraenti.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte in caso di inottemperanza; la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario di contratto.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Dlgs 50/2016, l'appaltatore è obbligato, almeno dieci giorni prima della stipula del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna in via d'urgenza, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La polizza di cui al comma 16 contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;

Tale polizza deve essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2 approvato con D.M. 19/01/2018, n.31, e deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.)

Le somme assicurate di cui alla Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzie di manutenzione devono corrispondere ai seguenti massimali:

- Partita 1 - danni a opere e impianti in esecuzione: importo di aggiudicazione dei lavori;
- Partita 2 – danni a opere e impianti preesistenti € 200.000,00
- Partita 3 – demolizioni e sgombero: € 200.000,00

Il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, deve essere pari ad € 500.000,00.

La garanzia di cui al comma 16, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. L'appaltatore si obbliga ad indicare all'impresa di assicurazione, nei termini di tempo previsti dalla legge, i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione;

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Polizza per il periodo di garanzia

Ai sensi dell'articolo 103 co. 7 del Dlgs 50/2016 le garanzie di cui al comma 8 per l'importo del contratto, e al comma 9, sono estese fino alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre a 24 mesi dopo la data dell'emissione del certificato ed a tale scopo:

- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 Sez. B allegata al D.M. n. 123/2004;
- b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;

1.8.1 Art. 33. Variazioni dei lavori – Varianti per errori od omissioni progettuali - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Per la disciplina di dettaglio relativa all'introduzione di variazioni e addizioni in corso d'opera si applica l'art. 106 del Dlgs 50/2016.

L'Amministrazione potrà ordinare all'appaltatore variazioni dei lavori in aumento e in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, alle stesse condizioni previste dal contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In caso di superamento del sopraccitato limite, tanto in più quanto in meno, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto o proseguirlo alle nuove condizioni concordate con l'Amministrazione;

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi, quando non sia pattuito diversamente. Ai fini della determinazione del quinto non si tiene conto degli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

Le varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del Dlgs 50/2016.

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore se non è disposta dal Direttore Lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del Dlgs 50/2016.

La violazione del divieto di apportare modifiche ai lavori comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

In caso di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, il contratto può essere modificato alle condizioni di cui all'art. 106, comma 2, del Dlgs 50/2016.

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi.

Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi come previsto dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08. Questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale.

Nel caso di varianti in corso d'opera il coordinatore per l'esecuzione dei lavori adeguerà il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1) lettera b) del D.Lgs 81/2008 (Fascicolo con le caratteristiche dell'opera) in relazione all'evolversi dei lavori, quantificando anche gli eventuali ulteriori costi per la sicurezza, applicando le disposizioni contenute nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08

Le imprese esecutrici (appaltatore ed eventuali subappaltatori) adegueranno, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza in relazione ai documenti sopra indicati.

La misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è comunque soggetta alla liquidazione finale effettuata dal direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

L'Amministrazione, durante l'esecuzione dei lavori, può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori stessi in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto.

Qualora l'importo delle varianti in diminuzione superi il quinto dell'importo di contratto l'Appaltatore se non recede dal contratto avrà diritto al pagamento:

- a) dei lavori eseguiti;
- b) dei materiali utili esistenti in cantiere ed accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione della variazione in diminuzione delle opere appaltate;
- c) di una somma pari al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato come differenza tra i quattro quinti degli importi relativi al contratto e ad eventuali atti aggiuntivi e l'ammontare netto dei lavori.

1.9 CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1.9.1 Art. 34. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

-il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

-la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

-per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

-per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 35, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 36;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 37.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

1.9.2 Art. 35. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81/2008, l'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 33, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 35, 36, 37 e 38.

1.9.3 Art. 36. Piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 36.

1.9.4 Art. 37. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

1.9.5 Art. 38. Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi

dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 35.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

1.9.6 Art. 39. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

1.10.1 Art. 40. Subappalto e cottimi

Le lavorazioni di cui si compone l'opera indicate all'art. 4 del presente capitolato, sono subappaltabili a scelta del concorrente, nel limite complessivo del 40% dell'importo di contratto, ferme restando le prescrizioni di cui al medesimo art. 4 del presente Capitolato

I subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del DLgs. 50/2016.

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub]contratto da affidare. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

L'appaltatore può affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) all'atto dell'offerta l'aggiudicatario abbia indicato i lavori che intende subappaltare, ovvero che è obbligato a subappaltare in caso di mancanza dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008 e s.m.i.;
- b) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del DLgs. 50/2016.

L'appaltatore dovrà dimostrare inoltre che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti in materia di antimafia.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 4 lett. b) ed al comma 5.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente capitolato in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del DLgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente

derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Nel contratto sottoscritto con i sub-appaltatori e i subcontraenti, a pena della nullità assoluta, deve essere inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di questi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'Amministrazione acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità delle ditte subappaltatrici ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori trasmettono alla stazione appaltante ed al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre il P.O.S., la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, devono altresì trasmettere, dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

I nominativi di tutte le imprese subappaltatrici devono essere indicati anche nel cartello esposto all'esterno del cantiere.

La stazione appaltante rilascia i certificati di esecuzione dei lavori necessari per la partecipazione e la qualificazione cui all'articolo 83 c. 4 e 5, del Regolamento, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

1.10.2 Art. 41. Responsabilità in materia di subappalto e cottimo

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e ss. del C.C., sollevando l'Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al successivo art. 41 comma 2, lettere a) e c) del presente capitolato, l'appaltatore non è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento in materia di sicurezza di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 C.C. con la conseguente possibilità per l'Amministrazione di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

L'Appaltatore, il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

Il RUP e l'ufficio di direzione lavori, nonché, se nominato, il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono, ognuno per la propria competenza, a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto, oltre al controllo delle attività dei subappaltatori ed alla vigilanza sulla regolarità delle imprese subappaltatrici.

1.10.3 Art. 42. Pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti – Ritardi o inadempienze

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente qualora sia accertato uno dei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nei casi diversi da quelli del precedente comma 2 l'appaltatore, dovrà trasmettere all'Amministrazione i pagamenti effettuati ai subappaltatori e ai cottimisti, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti. Tale disposizione vale anche per le somme dovute agli esecutori in subcontratto

di forniture con posa in opera. In caso di mancato rispetto di detto obbligo la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del DLgs. 50/2016.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs. 50/2016.

In caso si siano accertate inadempienze contributive da parte dei soggetti impiegati nell'esecuzione del presente contratto, l'Amministrazione provvederà conformemente a quanto indicato all'art. 25 commi da 7 a 11 del presente capitolato speciale.

1.11 CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

1.11.1 Art. 43. Riserve – Controversie - Accordo bonario – Foro competente

Riserve

Qualora l'Appaltatore volesse far valere le proprie domande, osservazioni e/o pretese, in riferimento a fatti riguardanti l'esecuzione dei lavori in appalto potrà procedere all'iscrizione delle relative riserve nel registro di contabilità così come previsto dagli artt. 190 e 191 del Regolamento.

Le Riserve possono essere iscritte anche in tutti quegli atti di contabilità che sono redatti in contraddittorio tra il Direttore Lavori e l'Appaltatore purché siano riferiti a fatti inerenti all'atto nel quale si riferisce la riserva.

Se le Riserve vengono segnate in documenti diversi dal registro di contabilità, acquistano efficacia soltanto se vengono trascritte, tempestivamente nel registro di contabilità; se questo non avviene le stesse non hanno effetto e si intendono come non avvenute.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art. 205 del DLgs. 50/2016 e s.m.i.

Anche al di fuori dei casi precedentemente esposti in cui è previsto il procedimento di accordo bonario l'Amministrazione si riserva la facoltà di definire le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto risolvendole mediante transazione nel rispetto del codice civile, secondo quanto previsto dall'art. 208 del DLgs. 50/2016 e s.m.i.

Definizione delle controversie

L'appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare progresso dell'opera.

Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sull'esecuzione dei lavori il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al Responsabile unico di procedimento (RUP) le contestazioni insorte. Il Responsabile unico di procedimento (RUP), convocate le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie al direttore dei lavori per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'appaltatore.

Il direttore dei lavori comunica in forma di ordine di servizio la decisione del Responsabile unico di procedimento (RUP) all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità con le modalità e con gli effetti di cui agli articoli 190 e 191 del D.P.R. 207/2010

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione.

Accordo bonario

Per l'accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 205 del Dlgs 50/2016.

Foro competente

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione dell'arbitrato.

Il Foro competente è quello di Venezia.

1.11.2 Art. 44. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 2 e 28, del presente Capitolato Speciale.

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 2 e 28, del presente Capitolato Speciale.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

1.11.3 Art. 45. Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa - Esecuzione in danno dei lavori

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 D.Lgs 50/2016 nonché gli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del DLgs. 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del DLgs. 50/2016;
- b. con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, comma 1, lettere b) e c) del DLgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1;
- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione appaltante risolverà il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 4, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di

consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del DLgs. 50/2016.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del DLgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'art. 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal contratto.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa:

- qualora l'ente stesso rilevi che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione;
- qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto ai sensi dell'art. 3, c. 9 bis della legge n. 136/2010.

Oltre che per le ipotesi previste dall'art. 108 D.Lgs 50/2016 ed al precedente comma 13 costituiscono causa di risoluzione del contratto e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi:

- a. gravi inadempimenti da parte dell'appaltatore alle obbligazioni del contratto tali da non permettere la buona riuscita dei lavori e ritardi rispetto alle previsioni del programma, a causa della negligenza dell'Appaltatore, tali da non consentire l'ultimazione degli stessi entro i termini contrattuali;

- b. cessazione dell'attività, fallimento, ammissione al concordato preventivo, sottomissione ad amministrazione controllata o ad altra procedura equipollente dell'impresa appaltatrice, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- c. perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibisca la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d. carenza sopravvenuta dei requisiti di legge per il rilascio della certificazione antimafia;
- e. violazione dei divieti in materia di cessione del contratto;
- f. subappalto non autorizzato;
- g. inosservanza degli ordini scritti impartiti dalla Direzione dei Lavori;
- h. esecuzione dei lavori in difformità del progetto approvato o delle direttive della Direzione dei Lavori o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- i. rifiuto di dar corso alle varianti regolarmente approvate ed ordinate dall'Amministrazione;
- j. impiego di materiali non previsti o non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali contestati dall'Amministrazione o rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dalla Direzione Lavori;
- k. grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, assicurazione ed assistenza delle maestranze impiegate
- l. frode accertata nell'esecuzione dei lavori;
- m. grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata;

L'Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto e/o di fallimento dell'Appaltatore, in caso di necessità ed urgenza potrà affidare ad altra impresa con un nuovo contratto, i lavori non ancora eseguiti al momento della risoluzione medesima, ed imputare in danno all'appaltatore inadempiente il costo dei lavori.

In caso di risoluzione del contratto i rapporti economici con l'Appaltatore, qualora l'Amministrazione non possa avvalersi della facoltà previste dall'art. 110 comma 1 del DLgs. 50/2016 sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo:

- a) ponendo a base del nuovo affidamento l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base di affidamento nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o di atto aggiuntivo o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente o fallito:
 - b1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo contratto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi da eseguire, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - b2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione di un'eventuale gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'appalto opportunamente maggiorato;

b3) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

1.11.4 Art. 46. Recesso del contratto e valutazione del decimo

Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso da parte dell'Amministrazione, si fa riferimento all'articolo 109 del DLgs. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 L'Amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, come previsto all'articolo 109 comma 1 del DLgs 50/2016.

L'appaltatore deve rimuovere dal cantiere i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere il predetto cantiere a disposizione dell'amministrazione committente nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a spese dell'appaltatore.

1.12 CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

1.12.1 Art. 47. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 17, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio da parte del collaudatore (se l'opera è soggetta a collaudo) o dal certificato di regolare esecuzione da parte del direttore lavori (per le opere non soggette a collaudo), da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore dei lavori le certificazioni, verifiche e i collaudi tecnici di cui all'articolo 50; in tal caso il direttore dei lavori non può

redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 58, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 26.

1.12.2 Art. 48. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

In materia di collaudo trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e al titolo X capo I del D.P.R. 207/2010.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Il collaudo degli impianti si compone di verifiche e prove da effettuarsi in corso d'opera e ad impianti ultimati.

Le verifiche e prove in corso d'opera vengono effettuate su parti di impianti non più accessibili senza interventi di carattere distruttivo una volta effettuati i lavori, con lo scopo di accertare la conformità dell'insieme dell'opera alle prescrizioni contrattuali, alle norme di sicurezza ed alla buona regola dell'arte.

Le verifiche e prove finali vengono effettuate ad impianti ultimati e funzionanti da un tempo predeterminato, con lo scopo di accertare la conformità dell'insieme dell'opera alle prescrizioni contrattuali, alle norme di sicurezza ed alla buona regola dell'arte.

Le tipologie di verifiche da effettuare sugli impianti sono indicate nel Capitolato speciale d'appalto (parte II). Le verifiche e le prove di cui sopra saranno eseguite dalla D.L. in contraddittorio con l'impresa e di esse e dei risultati ottenuti si compilerà di volta in volta regolare verbale. I risultati delle prove saranno riportati succintamente nel verbale di collaudo provvisorio.

Tutta la strumentazione richiesta per le prove deve essere fornita a cura e spese dell'appaltatore. Al termine di lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione (vedi art. 46 CSA).

Prima dell'emissione del certificato di fine lavori l'appaltatore deve fornire alla D.L. tutta la documentazione di sua competenza prevista all'art. 50 del CSA.

Entro 90 dal certificato di fine lavori, la D.L. procederà ai collaudi provvisori degli impianti, verbalizzando in contraddittorio con l'appaltatore gli eventuali difetti ed invitando l'appaltatore ad eliminarli entro un termine ritenuto adeguato dallo stesso direttore dei lavori, che sarà precisato nel verbale sopradetto. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 17, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Il favorevole collaudo provvisorio costituirà soltanto la prova della generica buona esecuzione o del generico funzionamento e non quella del raggiungimento delle garanzie prescritte dal capitolato, né della perfetta esecuzione e/o del regolare ed ineccepibile funzionamento. Dalla data del verbale del collaudo provvisorio gli impianti si intendono consegnati, sempre che non sussistano, a giudizio della D.L., difetti tali da rendere l'opera non pienamente utilizzabile, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti o manchevolezze riportandosi, allora, la data di consegna a quella in cui sarà verificata l'eliminazione stessa.

La stazione appaltante si riserva il diritto di prendere in consegna anche parzialmente alcune parti degli impianti, senza che l'appaltatore possa pretendere maggiori compensi.

Entro 12 mesi dal collaudo provvisorio degli impianti saranno effettuati i collaudi definitivi degli impianti che dovranno certificare la perfetta rispondenza delle opere e delle installazioni alle richieste contrattuali.

A tal fine il committente nominerà 1 o più collaudatori esperti nello specifico settore. Se qualche esame o qualche prova non desse risultato soddisfacente a giudizio del collaudatore, l'appaltatore dovrà, entro 30 giorni naturali o nel periodo concordato, provvedere a tutte le modifiche e sostituzioni necessarie per superare il collaudo e ciò senza alcuna remunerazione. Se i risultati ottenuti non fossero ancora accettabili, la stazione appaltante potrà rifiutare gli impianti in parte o nella loro totalità. L'appaltatore dovrà allora provvedere, a sue spese e nei termini prescritti dal collaudatore, alle rimozioni e sostituzioni delle opere e dei materiali non accettati per ottenere i risultati richiesti. Qualora questo periodo trascorresse infruttuosamente, la stazione appaltante provvederà direttamente ad effettuare i lavori, addebitandone i costi all'appaltatore. Dalla data del certificato di fine lavori sino all'emissione del verbale di collaudo provvisorio degli impianti, l'appaltatore curerà ed effettuerà la gratuita manutenzione degli impianti, anche nel caso in cui la loro conduzione sia affidata a personale incaricato dalla stazione appaltante, che dovrà in ogni caso essere informata delle eventuali modifiche o sostituzioni realizzate dall'appaltatore.

Il collaudo finale non esonera l'appaltatore dalle sue responsabilità sia di legge che di garanzia.

1.12.3 Art. 49. Presa in consegna anticipata

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, qualora abbia necessità di occupare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro eseguito prima che intervenga il collaudo provvisorio; troverà applicazione il disposto dell'art. 230 del Regolamento.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

Qualora l'Amministrazione non eserciti la facoltà o non si trovi nelle condizioni di prendere in consegna anticipata le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

1.13 CAPO 12. NORME FINALI

1.13.1 Art. 50. Spese Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- a) si raccomanda di tenere un linguaggio ed un atteggiamento decoroso da parte degli operai della ditta appaltatrice e subappaltatrice;
- b) le spese per l'impianto, le forniture, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, comprese quelle relative alla sicurezza, alla salute ed all'igiene nei cantieri stessi;

- c) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- d) le spese per forniture, attrezzi ed opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- e) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dal dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- f) le spese per le vie d'accesso al cantiere;
- g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D.Lgs. 81/2008 e comunque tutti i costi per la sicurezza per tutta la durata del cantiere e delle lavorazioni previste;
- i) gli oneri per il trasporto a rifiuto e per il relativo smaltimento, in sito autorizzato, dei materiali derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione nonché dalle forniture;
- j) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle statuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi al progetto, alle normative e specifiche tecniche in materia e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- k) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese quelle preordinate all'esecuzione di eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante nonché tutti gli oneri relativi alla eventuale richiesta e per il segnalamento stradale temporaneo in ottemperanza al vigente codice della strada ed al relativo regolamento di attuazione ed esecuzione nonché al D.M. 10/07/2002;
- l) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- m) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- n) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal presente capitolato.

- o) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- p) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- q) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante eseguirà d'ufficio, ovvero, intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- r) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione;
- s) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- t) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, fognatura, ecc... necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- u) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato speciale e ogni volta che venga richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- v) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- w) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- x) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

- y) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- z) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la salute e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione, infortuni, sicurezza ed igiene; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- aa) le spese necessarie alla costituzione delle garanzie e assicurazioni contrattuali e per la loro reintegrazione in caso d'uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per altre fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
- bb) le spese per la redazione del piano sostitutivo, se richiesto, e dei piani di sicurezza operativi del cantiere interessato ed il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro;
- cc) i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle opere provvisori;
- dd) le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge n. 633/1941 e del R.D. 1127/1939.
- ee) La realizzazione e l'installazione del cartello di cantiere secondo i dettami di cui alla Tabella D del presente documento

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (Comuni, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, Enti gestori per conto del Committente, quali Azienda Sile Piave Servizi e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le prescrizioni e disposizioni emanate, nonché eseguire tutti gli interventi richiesti, dai suddetti soggetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per queste attività l'appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso all'esecuzione di dette attività, alcuna eccezione o iscriverne riserva, anche se riferibili ad eventi imprevisi ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilità dell'Amministrazione.

L'appaltatore deve, inoltre, presentare tutta la documentazione tecnica nonché richieste, denunce, ecc. poste a suo carico dalla vigente normativa in materia.

L'appaltatore, se lo ritiene necessario, o per richiesta del direttore lavori, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire o delle apparecchiature da installare, provvede alla redazione degli elaborati di

cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto. Gli elaborati di cantierizzazione costituiscono l'interfaccia tra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere.

Gli elaborati devono essere sottoscritti dall'appaltatore e da un tecnico, abilitato ai sensi di legge, e sono sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell'inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il Direttore lavori provvede tempestivamente all'approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto, decidendo gli eventuali interventi necessari ai sensi del precedente articolo 32 (varianti in corso d'opera).

L'Appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'**eseguito** (elaborati **as-built**) entro 30 (trenta) giorni dalla data d'ultimazione dei lavori ovvero dalla data di presa in consegna anticipata dell'opera qualora si incorra in questa possibilità. Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite, considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori.

La documentazione fotografica di cui all'art. 50 del presente capitolato fa parte integrante del progetto dell'eseguito ed è soggetta alle medesime tempistiche e penali.

Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso Appaltatore.

L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito da parte dell'appaltatore.

In caso di ritardata presentazione degli elaborati relativi al progetto dell'eseguito verrà applicata la penale prevista dall'articolo 17 comma 8 del presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti, approvato con D.G.C. n.10 del 30.01.2014. Gli obblighi di condotta di cui ai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici sono estesi a tutti i collaboratori dell'ente affidatari a qualunque titolo di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 2 del 'Codice generale' approvato con D.P.R. 62/2013 (con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 7) e Regolamento comunale approvato con D.G.C. n. 10 del 30.01.2014 (con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 6 e 7).

L'Appaltatore sarà tenuto ad adempiere alle norme ed ai principi contenuti nel Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché nel Regolamento comunale Codice di Comportamento dei dipendenti, approvato con D.G.C. n. 10 del 30.01.2014.

La violazione degli obblighi comportamentali ivi contenuti comporta causa di risoluzione o di decadenza del rapporto.

L'Appaltatore dovrà rispettare rigorosamente quanto previsto nel "PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO" ed ogni responsabilità, in caso di infortunio, ricadrà sull'Impresa, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza nei limiti delle Leggi vigenti. Il non rispetto delle Prescrizioni del "PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO" comporta per l'Appaltatore:

- ammonizione scritta nel caso della prima violazione non grave, con comunicazione all'Ente Appaltante;
- ammonizione scritta e penale di € 250,00 (duecentocinquanta,00) nel caso della seconda violazione non grave (recidiva) con comunicazione all'Ente Appaltante;
- ammonizione scritta, penale di € 500,00 (cinquecento,00), nel caso della terza violazione non grave o di prima violazione ritenuta grave dal Coordinatore per l'Esecuzione a suo insindacabile giudizio;
- nel caso che le violazioni continuino, o nel caso di violazione grave, potrà essere effettuata proposta di risoluzione del Contratto al Committente in danno all'Impresa. Nell'eventualità che la proposta di risoluzione del Contratto da parte del "Coordinatore per l'Esecuzione" in materia di sicurezza non sia accettata dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, il "Coordinatore" ha facoltà di dimettersi senza che nulla gli sia addebitato.

Sarà d'obbligo l'assunzione di un Direttore del Cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, (ingegnere o architetto), regolarmente iscritto all'albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. L'Impresa dovrà fornire alla direzione lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla stazione Appaltante ed alla Direzione Lavori, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori e da quest'ultimi accettato.

Detto Direttore del cantiere dovrà fungere anche da rappresentante dell'Appaltatore e dovrà essere autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro richiesta del Direttore dei Lavori, gli agenti, i capo cantiere e gli operai che si fossero resi colpevoli di insubordinazione, incapacità o grave negligenza; l'Appaltatore è tenuto, dietro motivata richiesta da parte della Direzione Lavori, a provvedere all'immediato allontanamento del suo direttore di cantiere, a norma dell'art. 6 del C.G.A. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. 15. L'Impresa Appaltatrice, e le Imprese Subappaltatrici, hanno l'obbligo di nominare il referente di cantiere per ciò che concerne gli adempimenti relativi alla sicurezza e alla salute da attuare nei cantieri. Il referente deve firmare per accettazione l'incarico affidatogli dal datore di lavoro e assicurare la presenza in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore della propria impresa.

Qualora, nell'esecuzione delle opere, sia necessario porre in "messa fuori esercizio di sottoservizi esistenti", quest'ultima operazione dovrà essere concordata con la Direzione Lavori e l'Ente gestore, essere più contenuta possibile e per ogni intervento non si potranno superare le 6 (sei) ore, fatti salvi particolari accordi. Nel caso il limite temporale stabilito sia superato, senza che siano intervenuti ulteriori accordi, viene fissata la penale di €. 250,00 (duecentocinquanta,00) oltre agli eventuali danni arrecati all'Ente gestore, nonché agli utenti privati della continuità del servizio.

1.13.2 Art. 51. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ai sensi degli artt. 2219 e 2215 del Codice Civile e in particolare:

- a) il libro giornale a pagine precedentemente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
 - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - quant'altro previsto dalla normativa di riferimento;
- b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata **documentazione fotografica** relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

L'appaltatore dovrà, inoltre, rilasciare al termine dei lavori e prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, per le opere e per gli impianti che rientrano nell'ambito d'applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e del DM 27 marzo 2008 n. 37 (ex legge 46/90), in duplice copia, una **monografia sugli impianti tecnologici eseguiti** nonché la **dichiarazione di conformità degli impianti** (D.M. 37/2008) **e dei quadri elettrici** (CEI 17-13 e/o 23-51-30), fornire le schede tecniche dei materiali, dei macchinari installati, delle attrezzature, degli impianti ed altre parti dell'opera, fornire i rispettivi manuali e programmi di manutenzione, schemi, scheda primo avviamento, estremi garanzia del regolatore di potenza, stesura domanda di omologazione ISPESL, con relativi allegati ed i restanti manuali d'uso.

Ad ultimazione dei lavori o durante lo svolgimento degli stessi, ad insindacabile giudizio del Direttore Lavori o della stazione appaltante committente, l'appaltatore è tenuto altresì a produrre (oltre alle certificazioni e dichiarazioni di conformità degli impianti previste dalle normative) tutte le ulteriori certificazioni, prove, verifiche, test, schede tecniche e prestazionali, dichiarazioni di corrispondenza in opera o di corretta installazione, **elaborati "come costruito" sia su carta che su supporto informatico**, e quanto altro richiesto dalla Direzione Lavori, dal RUP o dall'Amministrazione in genere o dagli organi di collaudo. L'appaltatore è tenuto anche a produrre tutta la documentazione richiesta su specifici modelli predisposti da

altri Enti (es. Azienda Piave Servizi Srl, Vigili del Fuoco, Azienda erogatrice del Gas, ENEL ecc.). Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri sopra specificati è conglobato nel prezzo contrattuale.

Il compenso per gli obblighi e oneri di cui all'articolo 50 e al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun ulteriore compenso specifico.

1.13.3 Art. 52. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 49 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discarica a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di eventuale accatastamento temporaneo in cantiere, di caricamento sui mezzi e di trasporto con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

In attuazione dell'articolo 49 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discarica, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di eventuale accatastamento temporaneo in cantiere, di caricamento sui mezzi e di trasporto con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 52.

1.13.4 Art. 53. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

- a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
- b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
- c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
- d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15 \text{ Mpa}$, secondo le indicazioni della norma UNI 8520 2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

1.13.5 Art. 54. Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri previsti all'art. 50.

1.13.6 Art. 55. Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del codice civile, l'impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite ed è tenuta alle sostituzioni ed ai ripristini che si rendessero necessari.

Fino ad avvenuta approvazione del collaudo definitivo delle opere l'appaltatore è obbligato a sostenere i costi e le spese per la manutenzione, la buona conservazione e custodia delle stesse. Nel caso in cui le opere o parti delle opere verranno consegnate anticipatamente l'appaltatore è solo liberato dall'obbligo della custodia

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere l'uso dell'opera eseguita e senza che occorran particolari inviti da parte della direzione lavori.

Ove però l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla direzione lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.

1.13.7 Art. 56. Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre, a sua cura e spese, ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni indicate dal Direttore dei Lavori o dall'Ente che eroga il finanziamento.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello fornito dall'Ente Appaltante.

Le caratteristiche del cartello di cantiere dovrà rispettare le indicazioni di cui alla Tabella D allegata in calce al presente capitolato.

1.13.8 Art. 57 – Danni cagionati da forza maggiore

Non sarà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori, fatta eccezione soltanto per i danni derivanti da cause di forza maggiore alle opere, qualora tali opere siano state eseguite a regola d'arte in conformità agli ordini e alle prescrizioni date dalla direzione lavori, sempre che tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dei lavori entro tre giorni dall'evento secondo quanto previsto da questo articolo.

Il direttore dei lavori in presenza dell'appaltatore redige un verbale di accertamento al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'appaltatore di accertare:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

Il compenso limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dall'amministrazione committente, è calcolato applicando agli stessi i prezzi netti indicati nel contratto.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere, anche qualora non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della direzione lavori.

Se il comportamento colposo dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso è ridotto in proporzione al grado della colpa.

1.13.9 Art. 58 – Sinistri alle persone e danni alle proprietà

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

1.13.10 Art. 59 – Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, trova applicazione l'art. 19 del Capitolato Generale.

In relazione all'accettazione dei materiali, qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori l'organo di collaudo procederà ai sensi degli artt. 224, 227 del Regolamento.

Se i difetti e le mancanze, riscontratesi nella visita di collaudo, sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti

che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

Se infine i difetti e le mancanze, sempre riscontratesi nella visita di collaudo, non pregiudicano la stabilità e staticità dell'opera, l'agibilità della stessa e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

E' fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione nel caso di colpa dell'appaltatore.

1.13.11 Art. 60– Trattamento normativo e retributivo dei lavoratori

L'appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi, è tenuto ad osservare integralmente, per tutti i lavoratori operanti all'interno del cantiere, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e nella provincia di Venezia,

L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi, osserva altresì le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

Al fine della verifica dell'osservanza delle prescrizioni sopra indicate l'amministrazione acquisirà d'ufficio il DURC per l'appaltatore e per i subappaltatori.

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti alla Cassa edile, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto, il direttore dei lavori ne ordina per iscritto il pagamento entro 15 giorni all'appaltatore.

Se l'appaltatore non osserva il termine di cui al comma 11, l'amministrazione committente paga d'ufficio le retribuzioni arretrate, i versamenti alla Cassa edile, i contributi previdenziali e dei premi assicurativi scaduti, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto, con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri già concessi a favore di altri creditori.

Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti del dell'appaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui certificati di pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.

Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti del subappaltatore, verrà effettuata dal direttore dei lavori una trattenuta sui certificati di pagamento fino al 20% dell'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.

I termini per l'emissione certificato di pagamento sono interrotti dalla richiesta scritta dell'amministrazione committente dei certificati di regolarità contributiva (DURC), alla presentazione della stessa. In ogni caso detta interruzione non può superare i 30 giorni.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del Certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione, previo rilascio del DURC positivo.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici estere, sono tenuti a trasmettere all'amministrazione committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa l'iscrizione alla Cassa edile di Venezia, assicurativi ed antinfortunistici.

1.13.12 Art. 61 – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori

L'espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi del lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori.

Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, quando nominato, il coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori (oppure l'ufficio di direzione lavori) esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati possano svolgere le funzioni di controllo previste dalle norme vigenti.

1.13.13 Art. 62 – Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilità;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti di sottomissione o atti aggiuntivi o risultanze contabili finali il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, le maggiori imposte o oneri tributari sono comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi indicati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

1.13.14 Art. 63 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. 135/2010, il presente contratto potrà essere risolto qualora l'Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di Appaltatore (esecutore) costituito in forma di associazione temporanea d'impresе la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite;

Nel caso di risoluzione sopra indicato l'Appaltatore (esecutore) avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

1.14 <u>TABELLA «A»</u>		“CATEGORIE DI LAVORAZIONI”		
	Lavori di	Categorie (ASSIMILABILI all'Allegato A del D.P.R. n. 207/2010)	Totale EURO	
1	Lavori di carpenteria metallica	assimilabile ad OS18-A	€ 175.815,75	
2	Opere edili	assimilabile ad OG 1	€ 94.981,32	
4	Impianto Elettrico	assimilabile ad OS30	€ 20.712,47	
Parti di lavoro per le quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi una speciale qualificazione (art. 1, comma 2 lett. a) del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.				

IMPORTO COMPLESSIVO DI GARA	€ 291.509,54
------------------------------------	---------------------

1.15 TABELLA «B»

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 5

ASSIMILABILE	Designazione delle diverse categorie di lavoro ed oneri	Importo complessivo di ogni categoria di lavoro.	Percentuali
OS18-A	COMPONENTI STRUTTURI IN ACCIAIO	€ 170.990,78	60,312%
OG1	EDIFICI CIVILE E INDUSTRIALE	€ 92.374,71	32,583%
OS30	IMPIANTO ELETTRICO	€ 20.144,05	7,105%
TOTALE LAVORI A MISURA		€ 283.509,54	100,000%
TOTALE LAVORI ONERI DELLA SICUREZZA DA APPALTARE		€ 291.509,54	
DI CUI:			
	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 8.000,00	

1.16 TABELLA «C»

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

	<i>Elemento di costo</i>	<i>Importo (Euro)</i>	<i>incidenza</i>	<i>%</i>
1)	Manodopera	110.568,72	39,00	%
2)	Materiale	127.579,29	45,00	%
3)	Trasporti (q/Km)	17.010,57	6,00	%
4)	Noleggi	28.350,95	10,00	%
		283.509,54	100,00	%

squadra tipo:

Operai specializzati	n.	2
Operai qualificati	n.	2
Manovali specializzati	n.	2

1.17 TABELLA D – CARTELLO DI CANTIERE

CONTENUTI DEL CARTELLO DI CANTIERE

<p>“Logo della Regione Veneto”</p>																											
<p>Ente appaltante: COMUNE DI ANNONE VENTO</p> <p>_____</p> <p>_____</p>																											
<p>Lavori per la realizzazione di un edificio polivalente funzionale alla cucina scolastica di Annone Veneto.</p> <p>(CUP. _____ CIG. _____)</p>																											
<p>Progetto esecutivo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____</p>																											
<p>Progetto esecutivo:</p>																											
<p>Ing. Alessandro Scorzon – via Prati Gruori, 35 – Portogruaro (VE)</p>																											
<p>Direzione dei lavori:</p>																											
<p>Ing. Alessandro Scorzon – via Prati Gruori, 35 – Portogruaro (VE)</p>																											
<p>Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a.</p>																											
<p>Ing. Alessandro Scorzon – via Prati Gruori, 35 – Portogruaro (VE)</p>																											
<p>Coordinatore per la progettazione: _____</p> <p>Coordinatore per l'esecuzione: _____</p> <p>Durata stimata in uomini x giorni: <input style="width: 50px;" type="text"/> Notifica preliminare in data: <input style="width: 50px;" type="text"/></p> <p>Responsabile unico del procedimento: _____</p>																											
<p>IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 291.509,54</p> <p>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 283.509,54</p> <p>ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 8.000,00</p> <p>IMPORTO DEL CONTRATTO:</p> <p>Gara in data _____, offerta di Euro _____</p>																											
<p>Impresa esecutrice: _____</p> <p>con sede _____</p> <p>Qualificata per i lavori della categoria: _____, classifica _____ .000.000)</p> <p>_____ , classifica _____ .000.000)</p> <p>_____ , classifica _____ .000.000)</p> <p>direttore tecnico del cantiere: _____</p>																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;">Subappaltatori:</th> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">per i lavori di</th> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Importo lavori subappaltati</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">categoria</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">descrizione</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">In Lire</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">In Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Subappaltatori:	per i lavori di		Importo lavori subappaltati		categoria	descrizione	In Lire	In Euro															
Subappaltatori:	per i lavori di		Importo lavori subappaltati																								
	categoria	descrizione	In Lire	In Euro																							
<p>Intervento finanziato con contributo Regionale, avanzo di Amministrazione</p> <p>inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____</p> <p>prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____</p>																											

1.18 TABELLA "E"**RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO**

1.a	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture a misura (base d'appalto al netto dei costi della sicurezza)		€	245.483,13
1.b	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture a corpo (base d'appalto al netto dei costi della sicurezza)		€	38.026,41
1.c	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture in economia (base d'appalto al netto dei costi della sicurezza)		€	
1.d	Costi della sicurezza (SPECIALI)		€	8.000,00
1	Importo della procedura d'affidamento (1.a+1.b+1.c+1.d)		€	291.509,54
2.a	Ribasso offerto in percentuale			
3	Importo del contratto		€	
4	Cauzione definitiva base (3 x 10%)	10	%	€
5	Maggiorazione Cauzione definitiva (per ribassi > al 10%)	10	%	€
6	Cauzione definitiva finale (4 + 5)		%	€
7	Cauzione definitiva finale ridotta (50% di 6)		%	€
8	Incremento garanzia base di 5 punti per irregolarità in materia di tutela e trattamento dei lavoratori		%	€
9	Incremento garanzia base di 5 o 10 punti per contravvenzioni o condanne in materia di sicurezza		%	€
10	Importo netto stato d'avanzamento			95.000,00€
11	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori			120 giorni naturali e consecutivi
12	Penale			1 ‰
13	Importo assicurazioni (danni ad impianti ed opere – responsabilità civile verso terzi)			Partita 1: Importo Lavori; Partita 2 € 200.000,00 Partita 3 € 200.000,00 R.C. € 500.000,00

1.19 “SCHEMA DI CONTRATTO”

COMUNE DI ANNONE VENETO

Rep.n.

Contratto d'appalto per la **realizzazione di un edificio polivalente funzionale alla cucina scolastica di Annone Veneto.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____ (_____) del mese di _____

nella Residenza Comunale di Annone Veneto, innanzi a me dott. _____ Segretario del Comune di Annone Veneto, abilitato per legge a ricevere gli atti interessanti il Comune nella forma pubblico amministrativa, in assenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti e con il mio consenso, si sono presentati e personalmente costituiti i Signori:

1) _____, nato a _____ il _____, nella veste di Responsabile dell'Area LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni del Comune di Annone Veneto, ai sensi dell'art. 107 - comma 3 - lett. c del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in esecuzione alla determinazione n. _____ del _____

Codice Fiscale del Comune n. _____;

2) il Sig. _____, nato a _____ il _____ ed ivi residente in Via _____ n. ____ - legale rappresentante della Ditta _____ con sede a _____ in via _____ n. ____, giusta autodichiarazione di data _____, Partita Iva della Ditta n. _____;

comparenti noti ed idonei, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo.

Premesso :

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per **la realizzazione di un edificio polivalente funzionale alla cucina scolastica di Annone Veneto.**, per un importo complessivo di **€ 357.000,00**

Che nel contesto della succitata determinazione veniva indetto l'appalto dei lavori precitati per un importo di **€ 291.509,54** - oneri per la sicurezza compresi, mediante asta pubblica, alle condizioni e patti contenuti nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati approvati con la determinazione in argomento, ai sensi dell'art. 63 e successivi del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Che con la medesima determinazione è stato approvato il bando relativo alla gara in argomento redatto in ossequio al D.P.C.M. n° 55 del 10.1.1991, alla legge 415/98, al D.P.R. 207/2010 per gli articoli ancora in uso e secondo gli indirizzi dell'Autorità per la vigilanza sui LL.PP. di cui alla G.U. 143 del 04.09.2000;

Dato atto che la scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissata per il giorno _____ e che entro tale termine sono pervenute n° ____ offerte;

Che il giorno _____ si è tenuta l'asta pubblica di che trattasi, giusta verbale di pari data;

Accertato il possesso dei requisiti di cui all'art 100 del D.Lgs 50/2016, da parte della ditta _____ con sede in _____, risultata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi;

Che con determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni n° ____ del _____ (All. Sub. A) si prendeva atto delle risultanze di gara, aggiudicando l'appalto alla ditta _____ di _____, relativo ai lavori di **lavori per la realizzazione di un edificio**

polivalente funzionale alla cucina scolastica di Annone Veneto che ha offerto il ribasso del _____ % sul prezzo a base d'asta determinando un importo contrattuale pari a € _____ (oneri per la sicurezza compresi);

Visto il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori previsto dal D.Lgs 81/2009 e s.i.m.-

Tutto ciò premesso, precisato e ritenuto parte integrante del presente contratto, tra le parti intervenute si conviene e stipula quanto segue :

Il Signor _____, che agisce nel presente atto in veste di Responsabile dell'Area LL.PP Patrimonio e Manutenzioni del Comune di Chions, in nome e per conto del Comune stesso, assegna in appalto alla ditta _____, che in persona del suo legale rappresentante signor _____, accetta di eseguire le opere in argomento per un importo di €. _____ (dicono euro _____)- oneri per la sicurezza inclusi.-

La ditta _____, in persona del suo legale rappresentante signor _____, accetta di eseguire le opere in argomento alle condizioni succitate, a quelle del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con decreto n° 145 del 19.04.2000, a quelle del Capitolato Speciale d'Appalto (All. SUB B), del cronoprogramma, dell'elenco prezzi unitari, nonché secondo la propria offerta e i disegni di progetto che, anche se non allegati al presente, vengono per presa conoscenza ed osservanza separatamente sottoscritti.

Ai sensi dell'art 34 lett. b) e dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.i.m. la Ditta aggiudicataria , prima dell'effettivo inizio dei lavori, si obbliga a presentare un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con l'indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento, alle scadenze temporali contrattualmente previste.-

Si precisa che :

- a) il termine entro cui devono essere ultimati i lavori è di **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna;
- b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori sono indicati all'art. **16** del Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore sono indicati agli art. **50** del Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto sono indicati agli art. **26 e 27** del Capitolato Speciale d'Appalto.-

Le parti concordemente danno atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.-

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto la ditta _____ ha presentato a titolo di cauzione definitiva a sensi di legge, atto di fidejussione n. _____ del _____ rilasciato dalla _____ di _____ – Agenzia di _____ dell'importo di €. _____, fidejussione che si allega Sub. C al presente atto in copia autenticata.-

Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico della Ditta appaltatrice.

Il presente contratto è soggetto all'I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto) per la quale si richiamano le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche.-

Richiesto ho io, Segretario Generale, ricevuto quest'atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su facciate cinque e fin qui della sesta, ne ho dato lettura insieme agli allegati alle parti, che approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono insieme a me ufficiale rogante

PER IL COMUNE

PER LA DITTA

IL SEGRETARIO GENERALE

1.20 ALLEGATO A - INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE.

1. Il presente allegato è redatto ai sensi dell'articolo n. 26, comma 2 e comma 3, del D.Lgs. 81/08 al fine di:
 - a) informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
 - b) informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
 - c) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
 - d) eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara .
2. Si precisa che nel presente caso, rientrando nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 relativo ai Cantieri Temporanei e Mobili, per il quale occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Ciò premesso si informa che , in generale, gli interventi di personale esterno di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc. presso il luogo di esecuzione dei lavori comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono. Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l'uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, approvate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ovvero dal Responsabile del settore che ha richiesto l'intervento e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione.
3. Deve essere cura dell'Appaltatore e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari. In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del committente e dell' appaltatore:
 - e) si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;
 - f) si ricorda comunque l'obbligo della valutazione dei rischi da parte dell'Appaltatore;
4. In relazione all'aggiudicazione dell'appalto, per gli adempimenti di cui all'art 26 del D.Lgs. 81/08, si specifica che l'Appaltatore:
 - a) Assume la responsabilità di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
 - b) Predisporre un Piano Operativo di Sicurezza (POS) nel quale vengono indicati, in riferimento all'oggetto dell'appalto: dati generali dell'azienda; sintesi dei lavori da eseguire; i mezzi d'opera, le attrezzature, i macchinari e le relative certificazioni o omologazioni; i materiali e/o i prodotti, con le relative schede di sicurezza fornite dal produttore o proprio legittimo mandatario; le procedure di lavoro e le misure di sicurezza adottate in esito alla eseguita valutazione dei rischi propri dell'attività oggetto dell'appalto; il livello di informazione e formazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro del personale utilizzato in relazione dell'attività oggetto dell'appalto; i necessari dispositivi di protezione individuale adottati; l'adozione della tessera di riconoscimento per il personale, con obbligo di esposizione della stessa o l'istituzione del registro di cantiere; il nominativo del responsabile ai fini della sicurezza, in relazione all'attività oggetto dell'appalto. Il Piano Operativo di Sicurezza, congiunto al Piano di Sicurezza e Coordinamento nonchè alla presente Procedura e alle sue eventuali integrazioni, costituisce il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) da allegare al contratto di appalto o d'opera. Esso viene approvato, antecedentemente alla consegna dei lavori. Attesta altresì di aver preso conoscenza a mezzo di idonei sopralluoghi, dei luoghi presso i quali verrà reso il servizio valutando la dislocazione di attrezzature ed impianti dell'Amministrazione, al fine di porre in essere tutte le cautele necessarie affinché gli stessi non possano costituire pregiudizio per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e nel contempo affinché non venga arrecato alcun danno agli stessi o provocati disservizi per la loro messa fuori uso anche temporanea.

- c) Valuta la specificità degli ambienti ove si trova ad operare e predisporre, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, un programma di formazione del personale, in materia antincendio ed ai fini dell'evacuazione, ovvero assoggetti il personale medesimo previo accordo con la scrivente Amministrazione, ai programmi formativi da questa previsti in materia per il proprio personale.
 - d) Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell'appalto, l'Appaltatore si impegna, con l'accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio compito, rispondenti ai requisiti generali di sicurezza, e ad effettuare la valutazione del rischio per la propria impresa, nonché ad esperire l'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori, ed a consegnarla alla stazione appaltante, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni.
 - e) Si impegna a segnalare al SPP del committente tutti gli infortuni dei propri dipendenti impegnati all'interno dello stabilimento.
 - f) Si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua attività, salvo appositi accordi diversi, nonché a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella consentita dalla normativa vigente.
 - g) Si impegna a comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte e darà luogo ad una revisione del presente Documento unico di valutazione dei rischi sulle interferenze. Qualora la ditta appaltatrice variasse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono.
5. Nello svolgimento dei lavori/servizi oggetto del contratto di appalto, l'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti disposizioni che vengono segnalate nell'intento di ridurre i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di lavoratori del cimitero e dell'Appaltatore nonché di eventuali ditte terze. In particolare l'Appaltatore dovrà assicurare che il personale impiegato:
- a) Negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale dell'Amministrazione ivi impegnato e per gli utenti della stessa evitando di ingombrare pavimenti e passaggi con materiali e/o attrezzature che potrebbero costituire pregiudizio per la circolazione in condizioni di sicurezza.
 - b) Non depositi, anche in forma provvisoria, attrezzature, materiali o prodotti, che possano costituire fonti di pericolo per il personale dell'Amministrazione o per gli utenti della stessa, nei luoghi di lavoro e di transito dagli stessi utilizzati.
 - c) Non costituisca postazioni di lavoro o utilizzi materiali o prodotti che durante l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per l'incolumità del personale dell'Amministrazione e degli utenti della stessa.
 - d) Disponga temporaneamente l'interdizione all'accesso di persone, avuto il benessere del Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, qualora, a seguito della lavorazione in atto, tale accesso all'area interessata possa presentare fonte di rischio per il personale dell'Amministrazione e/o degli utenti della stessa.
 - e) Non utilizzi per l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto la partecipazione in forma collaborativa attiva del personale dell'Amministrazione anche se volontaria, qualora non contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa. Nei casi in cui, per sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione attiva del personale dell'Amministrazione, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, valutata l'assenza di rischi nella mansione da svolgere.
 - f) Non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature macchinari o impianti dell'Amministrazione. Parimenti tale divieto è esteso ad attrezzature, impianti e macchinari di eventuali ditte terze presenti negli ambiti di competenza dell'Appaltatore.
 - g) Qualora siano stati assegnati all'Appaltatore dei locali all'interno delle strutture di questa Amministrazione, utilizzi gli stessi per le finalità previste (uffici, magazzini, spogliatoi, ecc..) riservandosi questa Amministrazione la facoltà di ispezionare detti locali, allo scopo, senza preavviso.
 - h) Qualora utilizzi postazioni di lavoro sopraelevate (scale ponteggi ecc.) o prospicienti aree sottostanti, dovrà accertare che non sussista pericolo per il personale dell'Amministrazione o per gli utenti della stessa, durante le operazioni di predisposizione e smontaggio dei posti sopraelevati e comunque durante l'esercizio dell'attività, per caduta nelle aree sottostanti di oggetti o prodotti pericolosi.

- i) Rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonista di sicurezza ed eventuali prescrizioni o divieti imposti dai Dirigenti Responsabili delle aree di competenza dell'Appaltatore.
 - j) Non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari dell'Amministrazione, salvo che ciò non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni riportate sulla segnaletica di sicurezza e si assoggetti alle disposizioni del personale dell'Amministrazione, allo scopo incaricato.
 - k) Non fumi nei luoghi di lavoro.
6. Per quanto attiene a possibili particolari interferenze tra le attività svolte dal personale dell'Appaltatore, quelle del personale dell'Amministrazione, di eventuali ditte terze o artigiani operanti nelle aree di competenza dell'Appaltatore o di utenti dei servizi, insediate negli edifici adiacenti il cantiere, nell'intento di minimizzare i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attività e di promuoverne il coordinamento, si sottolinea che la presenza contemporanea nelle stesse aree di più soggetti operanti (altre ditte, artigiani ecc.) è fonte di rischio per il personale dei soggetti stessi. Pertanto la programmazione del lavoro dell'Appaltatore dovrà tenere conto in ogni caso, delle particolari attività svolte nelle Unità Operative e Servizi dell'Amministrazione, le quali non possono essere interrotte o sospese, e quindi l'Appaltatore dovrà prevedere di intervenire senza sovrapporsi alle attività stesse.
7. Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, l'attività che costituisce pericolosa sovrapposizione di soggetti operanti verrà sospesa, e richiesta ai Dirigenti Responsabili delle aree di intervento la convocazione urgente di una riunione collegiale a cui partecipa anche un componente del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione, in cui le parti interessate (Amministrazione, ditte ed artigiani operanti) possano reciprocamente valutare i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di più soggetti e studiare le azioni correttive e di coordinamento per la riduzione di tali rischi. Della riunione di cui sopra verrà redatto verbale che impegna, per le determinazioni conseguenti, le parti.